

## deliberazione n. 27

PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E  
DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-RICREATIVE 2016/2020.  
LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2012, N. 5, ARTICOLO 6

---

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2016, N. 35

---

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 15/16, a iniziativa della Giunta regionale "Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2016/2020. Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, articolo 6" dando la parola al consigliere di maggioran-

za Fabio Urbinati e al consigliere di minoranza Giovanni Maggi, relatori della I Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che l'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 recante: "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" prevede che l'Assemblea legislativa regionale approvi il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative;

Considerato che il Piano:

- è stato elaborato sulla scorta degli indirizzi programmatici regionali e si muove nella logica di promuovere, a livello regionale, lo sport e le attività motorio-ricreative in genere, quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, ciò nella consapevolezza che lo sport ha un valore di trasversalità e di connessione con i molteplici aspetti della vita quotidiana di tutti i cittadini;
- è stato esaminato con parere favorevole dal Comitato regionale dello sport e del tempo libero di cui all'articolo 4 della legge regionale 5/2012, nella riunione del 12 aprile 2016;

Atteso che al Piano di cui trattasi sarà data attuazione attraverso i Programmi annuali degli interventi di promozione sportiva, di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2012;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il

profilo di legittimità del Dirigente di posizione di funzione Sport e politiche giovanili, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4;

Visto il comma 4 dell'articolo 12 della citata l.r. 4/2007;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della citata legge;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare il "Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2016/2020. Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, articolo 6" di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

## IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

## I VICEPRESIDENTI

f.to Renato Claudio Minardi

f.to Marzia Malaigia